



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 257 DEL 16/10/2019

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/mc;

Considerato che:

- con D.G.R.V. 6 giugno 2017 n. 836 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari, quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *“Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- la Regione Veneto, con D.C.R.V. 18 aprile 2016 n. 90 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (P.R.T.R.A.);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto.

Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- * *SEMAFORO VERDE – nessuna allerta*: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc) della concentrazione di PM10;
 - * *SEMAFORO ARANCIO - livello di allerta 1*: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - * *SEMAFORO ROSSO - livello di allerta 2*: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
 - le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192” e s.m.i., in particolare l’art. 5 comma 1;
- l’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 33 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 26 novembre 2004 n. 3748 e la D.G.R.V. 12 aprile 2006 n. 936 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. 23 ottobre 2012 n. 2130 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona “IT0511 Agglomerato Vicenza”;
- la D.G.R.V. 10 febbraio 2015 n. 122 recante “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- la D.G.R.V. 6 giugno 2017 n. 836 di approvazione del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Posto che:

- l’Accordo di Bacino dispone all’art. 2 co. 1 lett. a) che: “[...] le Regioni del Bacino Padano si impegnano a prevedere, nei piani di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3. La limitazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1 ottobre 2020 ed alla categoria Euro 5 entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2; [...]”;
- il Comune di Montecchio Maggiore ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ovvero 23.459 iscritti all’anagrafe alla data del 31/12/2018;
- nel territorio comunale non opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, intendendo come tale un insieme di diverse modalità di trasporto pubblico cittadino, esistendo unicamente la linea extraurbana di S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l. (già F.T.V.), con frequenze di servizio e cambio linea spesso non sempre coniuganti le personali esigenze/necessità di vita e di lavoro e con un attraversamento del territorio limitato principalmente alle arterie viabilistiche della S.R. 11 e S.P. 246, senza addentramento nelle zone interne della Città e nelle aree industriali lasciando privi di servizio i pendolari e gli utenti operanti in tali porzioni cittadine, obbligati a spostamenti con alternativi mezzi privati;
- in ragione della particolare conformazione territoriale castellana (crocevia peraltro di arterie viabilistiche di primaria importanza e di sovraordinata gestione, quali l’Autostrada A4, la Bretella di Alte Ceccato e la Superstrada Pedemontana Veneta), le misure ed azioni indicate dai Tavoli Tecnici Zonali T.T.Z. sono state calibrate ed emendate, così come di seguito riportate nel presente provvedimento, disponendo in via compensativa – in luogo delle restrizioni alla circolazione dei mezzi di classe Euro 3 diesel – l’applicazione su tutto il territorio castellano, nei tratti stradali di competenza comunale, dei divieti di cui ai successivi punti 1. e 2. delle lettere A), B) e C) dell’Ordinanza;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

Valutati:

- gli esiti emersi durante i Tavoli Tecnici Zonali T.T.Z. del 18/07/2019 e del 26/09/2019 e le proposte esposte in dette sedi, indicanti le fattibili azioni da adottarsi nella stagione autunno-invernale 2019-2020 in relazione alla specificità del territorio comunale, in affiancamento alle ulteriori avviande iniziative e misure provinciali di cui al "*Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria*" di carattere strategico/pianificatorio di lungo periodo;
- le indicazioni provinciali pervenute con nota prot.n. 51829 del 02/10/2019, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 32070;
- il D.M. Sanità 5 settembre 1994 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", in particolare l'art. 50;
- lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27 ottobre 2000 e s.m.i., in particolare l'art. 35;

Ritenuto quindi opportuno l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona con azioni / misure che i vari soggetti attuatori di ogni ordine e grado devono assumere, affinché gli effetti possano avere margini di successo nel contrasto all'inquinamento dell'aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni nazionali, regionali e/o provinciali:

ORDINA

di istituire, **dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2020 compreso**, le seguenti azioni rivolte **alla collettività**, in base alle indicazioni della Regione Veneto, dei Tavoli Tecnici Zonali e del "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", avendo altresì considerazione della conformazione, peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

A) LIVELLO "SEMAFORO VERDE – NESSUNA ALLERTA":

1. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a benzina delle classi Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente all'1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

2. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o uguale alla classe Euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

5. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), fatti salvi: i fuochi contingentati condotti nel rispetto dell'art. 56 della L.R. 11/2014 e dell'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006; i falò accesi per lo svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali consolidate (es.: *Rogo della Stria*, ...); i fuochi per la preparazione dei cibi; le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante;

6. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

B) LIVELLO "SEMAFORO ARANCIO – LIVELLO DI ALLERTA 1":

in caso di raggiungimento del livello "semaforo arancio – livello di allerta 1" (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per 4 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a benzina delle classi Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente all'1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

2. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o uguale alla classe Euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazioni energetiche ed



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

5. divieto di accensione dei fuochi d'artificio, di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) e di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, fatti salvi: i falò accesi per lo svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali consolidate (es.: *Rogo della Stria*, ...) e le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante;

6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe;

7. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

C) LIVELLO "SEMAFORO ROSSO – LIVELLO DI ALLERTA 2":

in caso di raggiungimento del livello "semaforo rosso – livello di allerta 2" (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per 10 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a benzina delle classi Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente all'1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

2. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o uguale alla classe Euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es: metano, gpl, ...) - aventi prestazioni energetiche ed



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

5. divieto di accensione dei fuochi d'artificio, di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) e di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, fatte salve le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante;

6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe;

7. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

PRECISA

che il raggiungimento del livello di:

- "semaforo arancio – livello di allerta 1" ed il suo rientro al livello "semaforo verde - nessuna allerta" per il PM10;

- "semaforo rosso – livello di allerta 2" ed il suo rientro al livello "semaforo arancio – livello di allerta 1" per il PM10,

atti a stabilire il periodo di efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento (circostanze peraltro desumibili direttamente dalla consultazione del sito web Arpav http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php), saranno resi noti di volta in volta tramite avvisi pubblici, diffusi nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della loro conoscibilità;

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1. e 2. di cui alle lettere A), B) e C) del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. Regionale, dai Tavoli Tecnici Zonali, avendo altresì considerazione della conformazione, delle peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

1. i veicoli a emissione zero o ibridi, purchè funzionanti a motore elettrico;
2. i veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro 1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano, purchè utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
3. i veicoli alimentati a diesel classificati Euro 2 dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es.: dualfuel, bifuel, monofuel), di carburanti alternativi quali il GPL o il metano;
4. gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
5. i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali i veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e dell'ex Corpo Forestale dello Stato e, più in generale, delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Pubblica Sicurezza;
6. i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio, di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, domiciliare, ed i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7. gli scuolabus, gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
8. i taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità o che svolgono servizi manutentivi di emergenza, compresi i veicoli dei soggetti che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con gli Enti Locali e/o con le società partecipate; i veicoli degli Enti Locali e delle società partecipate; i veicoli delle Aziende U.L.S.S.; i veicoli di A.R.P.A.V.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti al servizio postale universale; i veicoli di E.N.E.L.; i veicoli dell'I.P.A.B.; i veicoli degli Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - fognatura - luce - gas - rifiuti, alla gestione delle emergenze degli impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ...); i veicoli adibiti al trasporto di derrate/prodotti deperibili, farmaci, prodotti per uso medico, quotidiani e periodici alle edicole e/o ad altri punti di distribuzione/vendita; i veicoli preposti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i., compresi i



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto o dotati di certificazione del datore di lavoro;

10. i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenze sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
11. i veicoli con a bordo persone che ricevono prestazioni dalla farmacia;
12. i veicoli adibiti al trasporto di portatori di handicap (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i veicoli delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; i veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
13. i veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
14. i veicoli con a bordo almeno tre persone e i veicoli che effettuano il *car pooling*, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di *mobility management* aziendale;
15. i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
16. i veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
17. i veicoli con targa estera e targhe EE, i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
18. i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti dal Nuovo Codice della Strada, ex art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
19. i veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2001 n. 474 e s.m.i., per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
20. i veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
21. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
22. i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 2, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
23. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, pari o inferiore a Euro 16.700,00 da esibirsi in caso di accertamento;
24. i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

25. i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
- [N.d.R.: ESTRATTO ART. 54 LETT. F), G) E N) DEL D.LGS. 30/04/1992 N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA":*
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;*
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;*
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.]*
26. i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti “euro 0” o “pre euro 1”;
27. le autovetture targate CD e CC;
28. i carri funebri;
29. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori autorizzati dal Comune alla circolazione in deroga, in ragione di giustificate e comprovate particolari circostanze ed esigenze;

sono altresì esclusi dai punti 1. e 2. di cui alle lettere A), B) e C) del presente provvedimento i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 1 al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:

- a) i veicoli degli ospiti e dei loro accompagnatori degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza situati nelle aree interdette, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;*
- b) i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;*
- c) i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;*
- d) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;*
- e) i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;*
- f) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di*



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi. (Si consiglia il car pooling);

- g) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;*
- h) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;*
- i) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;*
- l) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per sopralluoghi di carattere d'urgenza;*
- m) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei lavoratori turnisti (es: 06,00h-14,00h / 14,00h-22,00h o in ciclo continuo es: 06,00h-14,00h / 14,00h-22,00h / 22,00h-06,00h), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio). I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;*
- n) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori del personale delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Pubblica Sicurezza per il percorso più breve casa-lavoro;*
- o) i veicoli afferenti alla prestazione di servizi di assistenza e manutenzione immobili ed all'attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere;*
- p) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori di soggetti da e per le attività di ristorazione dalle ore 12,00 alle ore 14,00.*

Le autocertificazioni, nonché le autorizzazioni rilasciate dal Comune per le casistiche di cui al punto 29, dovranno essere riposte sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- che chiunque viola le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;



Comune di Montebelluna Maggiore

Provincia di Treviso

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

RICORDA

- che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal D.M. 7 novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino succitato, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
- che ulteriori informazioni sono disponibili nel portale web <http://aria.provincia.treviso.it/>

INVITA

- la Collettività ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- la Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel succitato periodo, dei mezzi a minore emissione;
- le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "Consigli agli automobilisti" di cui al D.M. 14 luglio 2016, riportati quest'ultimi nell'Allegato 2 al presente provvedimento;
- la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;

INCARICA



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Francesco Manelli, Dirigente del Terzo Settore – Settore Tecnico, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di apertura al pubblico, quali il martedì e il venerdì dalle 9,00h alle 12,30h;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a:

> **Collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

- > **Amministrazione Provinciale di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;
- > **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
- > **ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;
- > **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale – Ufficio di Vicenza**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;
- > **Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore**, con sede in Via D'Acquisto – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Comando di Polizia Locale**, con sede in Piazza S. Paolo – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Gruppo di Educazione Civica G.E.C.**, con sede in Via Roma 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Ago Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montecchio Maggiore VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **Acque del Chiampo S.p.A.**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanconato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Servizio taxi – Simeone Luca**, con sede in Via Quadri 135 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;
- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **Enel S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Associazione Industriali della Provincia di Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Ghiotto 4/A – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Apindustria Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Galleria Crispi 45 – 36100 Vicenza VI;
- > **Associazione Artigiani – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Corte Capuleti 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confcommercio – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Kennedy 14 – 36071 Arzignano VI;
- > **Confcommercio – Delegazione comunale Montecchio Maggiore**, presso Via Roma 6 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confesercenti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Via Tecchio 106 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Corte delle Filande – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Coldiretti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Viale Europa 42 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **A.N.A.C.I. Vicenza – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari**, con sede in Via Sella 5 – 36100 Vicenza;
- > **Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;**
- > **Ufficio Stampa – SEDE;**
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE;**
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco – SEDE.**

Allegati: c.s.

IL SINDACO

Ing. Gianfranco Trapula

Il Sindaco

TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)